

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2016, n. 1427

**Cont. n. 1482-1484-1485/1999/CO-GI. Corte di Appello di Bari (R.G. n. 825/11- Regione Puglia c/ A.A. + 2 e I.Z.S. della Puglia e Basilicata Ratifica incarico difensivo Avv. Raffaele Taronna, legale esterno.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con distinti decreti ingiuntivi nn. 89,90,91 e 92 emessi il 22.1.1999, il Presidente del Tribunale di Foggia ha ingiunto all'I. Z. S. il pagamento delle somme spettanti ai sig.ri A.A. + 2 a titolo di retribuzione per le prestazioni professionali rese dai medesimi in qualità di componenti del Collegio dei Revisori Contabili per gli anni 1996, 1997 e 1998 in favore del predetto Istituto.
- Avverso le citate ingiunzioni l'Istituto, con separati atti del 23.3.1999, ha proposto opposizione chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della Regione Puglia e della Regione Basilicata.
- Con comparsa di costituzione e difesa del 7.9.1999, la Regione Puglia si è costituita in giudizio a mezzo dell'Avv. Taronna, legale esterno, eccependo preliminarmente l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del giudice del lavoro, e nel merito l'infondatezza di ogni avversa pretesa.
- Riuniti i distinti giudizi di opposizione e disposto, con ordinanza del 12.5.2000, il mutamento del rito, la causa è stata definita dal Giudice del lavoro di Foggia con sentenza del 5.7.2002 n. 2995 con la quale, previa revoca dei decreti ingiuntivi opposti, ha dichiarato *"il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la situazione soggettiva vantata dagli opposti istanti non è un diritto soggettivo"*.
- A seguito dell'impugnazione proposta dai sig.ri A.A. + 2 avverso la citata sentenza n. 2995/02, la Corte di Appello di Bari con pronuncia n. 2570/2003, ha riformato la sentenza di 1° grado e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti dinanzi al primo giudice.
- Con sentenza del 12.1.2010, il Giudice del lavoro adito in riassunzione ha accolto l'opposizione ai decreti ingiuntivi revocando gli stessi.
- Avverso la decisione citata è stato proposto gravame dai sig.ri A.A. + 2 dinanzi alla sez. lavoro della Corte d'Appello di Bari.
- Ritenuto necessario ed opportuno resistere nel giudizio di gravame anche al fine di proporre appello incidentale condizionato, il Presidente della G.R. ha conferito in via d'urgenza salvo ratifica, mandato difensivo per evidenti ragioni di uniformità e continuità difensiva all'Avv. Raffaele Taronna, legale esterno.
- Il Collegio con sentenza n. 1109/2014, definitivamente pronunciando sul gravame, ha così statuito: *"rigetta l'appello principale; conferma l'impugnata sentenza; dichiara assorbito l'appello incidentale; condanna gli appellanti principali alla rifusione, in favore dell'I.Z. e della Regione Puglia, delle spese del gravame"*.
- Tanto premesso, si ritiene necessario che la Giunta Regionale ratifichi ai sensi dell'art. 1, comma 4 *sexies*, della L.R. n. 18/2006 istitutiva dell'Avvocatura regionale, il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente della G.R. p.t., autorizzando la costituzione nel giudizio di cui trattasi e la proposizione dell'appello incidentale a mezzo dell'Avv. Taronna.
- Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 1.985/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 9.135,36, comprensivo di IVA, CPA, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato con convenzione n. Rep. 015184 del 2.9.2013.  
(Valore della controversia: € 104.651,42; Settore di spesa: Sanità).

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. 118/2011 s.m.i.**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 9.135,36, IVA e CPA incluso, sarà finanziata con imputazione alla MISSIONE:1; PROGRAMMA:11 MACROAGGREGATO: 3; TITOLO: 1. ; cap. 1312 *"Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti"*;

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione del compenso spettante al professionista incaricato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale (che sarà trasmesso alla Procura della Corte dei Conti per la Puglia, ai sensi dell'art.23 — co. 5) della L289/2002) da adottarsi, con imputazione al cap. 1312, al termine del procedimento di riconoscimento della legittimità della spesa di cui al cpv. precedente entro il corrente Esercizio Finanziario,;

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di ratificare ai sensi dell'art. 1, comma 4 *sexies*, della L.R. n. 18/2006, il mandato conferito per ragioni d'urgenza dal Presidente della Giunta Regionale p.t. e, pertanto, di autorizzare la costituzione nel giudizio indicato in narrativa pendente innanzi alla Corte d'Appello di Bari a mezzo dell'Avv. Raffaele Taronna, legale esterno;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare l'atto di impegno della spesa, nonché di liquidazione e pagamento del compenso spettante al suddetto professionista incaricato, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria", al termine del procedimento di riconoscimento della legittimità della stessa quale debito fuori bilancio ex art.73 co. 1 lett. e) del d.l.vo 23 giugno 2011, n. 118, come mod. dal d.l.vo 10 agosto 2014, n. 126;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano